Sanguinetti. *relatore.* La Commissione mantiene l'articolo come è formulato; resta inteso che a quest'articolo non si può dare la interpretazione che gli dà l'onorevole Rizzetti: che i sei mesi, cioè, decorrano dal giorno della pubblicazione della legge. I sei mesi devono decorrere dal giorno in cui la Commissione si costituirà e comincierà ad esistere legalmente. Io, come deputato, accetterei un termine più lungo; ma come relatore, e parlando a nome della Commissione, debbo sostenere l'articolo concordato fra essa ed il Ministero.

Rizzetti. Le ragioni messe innanzi dall'onorevole ministro non varrebbero ad escludere l'opportunità della mia proposta; ma per deferenza al ministro, e pago delle dichiarazioni che ha fatte, io la ritiro.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 3°.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 4. Nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1896-1897 sarà inscritta la somma di lire 15,000 col titolo: *Spesa per l'inchiesta sull'esercizio ferroviario.* »

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in una seduta pomeridiana.

Carotti. Pregherei l'onorevole presidente di stabilire che il disegno di legge fosse votato proprio nella seduta pomeridiana di oggi, affinchè potesse andar subito al Senato.

Presidente. Onorevole Carotti non è consuetudine di prendere impegni nella seduta antimeridiana, per le sedute pomeridiane. Tuttavia posso assicurarle che, se non certamente, con moltissima probabilità questo disegno di legge, sarà votato nella seduta pomeridiana di oggi.

Discussione della proposta di legge: Disposizione transitoria per l'applicazione dell'art. 2 della legge 24 settembre 1882.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: disposizione transitoria per l'applicazione dell'articolo 2, n. 5, della legge 24 settembre 1882 circa la iscrizione nelle liste elettorali.

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico. « Per i militari congedati anteriormente alle leggi 11 luglio 1894, n. 286-287, le condizioni richieste dal n. 5 dell'articolo 3 della legge 24 settembre 1882, n. 99 per la iscrizione nelle liste elettorali s'intendono sodisfatte quando nel foglio di congedo sia contenuta la indicazione che sanno leggere e scrivere e che hanno prestato non meno di due anni di servizio effettivo sotto le armi. »

La discussione è aperta intorno a questo articolo unico del disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vagliasindi.

Vagliasindi. Onorevoli colleghi!

Io non dirò che questo disegno di legge sia di una gravità eccezionale; ma esso non è certo così poco importante, come ne ha l'apparenza, e per lo meno può offrire materia a dubbi che io sottometterò brevemente alla Camera.

Io concordo con la Commissione circa la utilità, anzi la necessità di porre fine ad uno stato di cose molto ambiguo, che si è creato dopo l'ultima legge del 1894.

Essendo sorte difficoltà in quanto all'interpretazione dell'articolo secondo, comma quinto, della legge elettorale 24 settembre 1882, sul modo, cioè, come dovesse provarsi la capacità elettorale dei militari congedati anteriormente alle leggi del dì 11 luglio 1894, le Commissioni comunali e provinciali e le Corti d'appello si sono trovate in tale disparità di apprezzamenti da creare una vera anarchia nella materia elettorale. Perchè le Commissioni prima, e le Corti d'appello poi cominciarono arbitrariamente ad ammettere che il militare sapesse leggere e scrivere quando ciò fosse risultato dal libretto di deconto o dal semplice congedo. Quindi si cominciò ad escludere che potesse valere il congedo, e sorse la questione se dovesse valere il *bene* o il *con profitto* scritto sui libretti di deconto; questione che dette luogo a sentenze arbitrarie e contraddittorie.

Dunque l'anarchia elettorale, che è venuta in seguito a queste diverse interpretazioni deve necessariamente essere riparata con una disposizione di legge.

E a parer mio, la disposizione che l'onorevole Agnini ha presentato alla Camera che viene oggi in discussione, potrebbe completamente sodisfare, se non si potesse sollevare una grave eccezione intorno a ciò che